

Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del protocollo di Kyoto

Deliberazione 73/2020

DETERMINAZIONE DEL «VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BIOSSIDO DI CARBONIO» DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL PRIMO QUADRIMESTRE DEL 2020 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI E DETERMINAZIONE DEL «COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL'UNIONE» DELLA QUOTA DI EMISSIONE AI SENSI DELL'ART. 36 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2020

VISTA la Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio delle quote di emissioni di gas a effetto serra nella Comunità, come modificata dalla Direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009, dalla decisione n. 1359/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, dal Regolamento (UE) n. 421/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, dalla Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 ottobre 2015, dal Regolamento (UE) 2017/2392 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017, dal Regolamento (UE) 2018/410 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 marzo 2018;

VISTO il REGOLAMENTO (UE) N. 1031/2010 DELLA COMMISSIONE del 12 novembre 2010 e s.m.i. relativo ai tempi, alla gestione e ad altri aspetti della vendita all'asta delle quote di emissioni dei gas a effetto serra a norma della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30 e s.m.i., recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 36 "Sanzioni", comma 1, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile ai gestori degli impianti fissi è determinata moltiplicando le emissioni rilasciate per il "costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione" delle quote di emissione;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 36 "Sanzioni", comma 3, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile agli operatori aerei amministrati dall'Italia è determinata moltiplicando le emissioni rilasciate per il "costo di acquisto e di trasferimento sul Registro dell'Unione" delle quote di emissione;

VISTO il decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, recante "Attuazione della direttiva 2009/29/CE che modifica la direttiva 2003/87/CE al fine di perfezionare ed estendere il sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas ad effetto serra", ed in particolare l'articolo 36 "Sanzioni", comma 8, 9 e 10, ai sensi del quale la parte variabile della sanzione applicabile ai gestori degli impianti fissi è determinata moltiplicando per tre volte il "valore medio della quota di biossido di carbonio nel quadrimestre da gennaio ad aprile dell'anno in corso fino a un massimo di 10 euro per ciascuna quota";

VISTO il decreto interdirettoriale n. 179 del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 29 luglio 2016, recante il Regolamento del Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per la gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 256 del 5 ottobre 2016, di nomina dei componenti del Comitato Nazionale Comitato nazionale per la gestione della direttiva 2003/87/CE e per il supporto nella gestione delle attività di progetto del Protocollo di Kyoto (di seguito "Comitato") e successive modificazioni;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 04/2017 "DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE QUOTE DI BIOSSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI" del 17/02/2017;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 56/2017 "METODO DI CALCOLO DEL COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL'UNIONE DI QUOTE DI EMISSIONE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 3 DEL D.LGS. 30/2013 E DETERMINAZIONE DEL COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO PER IL SETTORE AVIAZIONE PER L'ANNO 2017" del 9/05/2017;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 76/2017 "DEFINIZIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLE QUOTE DI BIOSSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 PER L'ANNO 2017 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI" del 15/06/2017;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 65/2018 "DETERMINAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BIOSSIDO DI CARBONIO DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2019 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI E DEL «COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL'UNIONE» DI QUOTE DI EMISSIONE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2018" dell'8/5/2018;

VISTA la deliberazione del Comitato ETS n. 81/2019 "DETERMINAZIONE DEL «VALORE MEDIO DELLA QUOTA DI BIOSSIDO DI CARBONIO» DI CUI ALL'ART. 36 COMMI 8, 9 E 10 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL PRIMO QUADRIMESTRE 2019 PER GLI IMPIANTI STAZIONARI E DEL «COSTO DI ACQUISTO E TRASFERIMENTO SUL REGISTRO DELL'UNIONE» DI QUOTE DI EMISSIONE DI CUI ALL'ART. 36 COMMA 1 E 3 DEL D.LGS. 30/2013 E S.M.I. PER IL 2019" del 22/5/2019;

CONSIDERATO opportuno continuare ad utilizzare la metodologia di calcolo definita dalla DELIBERAZIONE dell'Autorità per l'Energia Elettrica, il Gas e il Sistema Idrico del 11 LUGLIO 2013 307/2013/R/EEL recante "Definizione dei criteri per il riconoscimento degli oneri derivanti ai produttori CIP-6 dall'applicazione dell'Emission Trading System, a decorrere dall'anno 2013" e in particolare all'art. 4 comma 2;

CONSIDERATO che i principali mercati regolamentati europei sui quali si negoziano le quote di emissione europee sono EEX – *European Energy Exchange* e ICE – *ICE Futures Europe* e che in particolare le EUA A (European Union Allowances – Aviation) sono scambiate pressoché esclusivamente attraverso le aste di cui al Regolamento UE N. 1031/2010 e s.m.i.;

CONSIDERATO che per l'intero 2019 la piattaforma d'asta britannica, gestita dal mercato regolamentato ICE – *ICE Futures Europe*, è stata sospesa ai sensi della Decisione della Commissione EU C(2018)8707 del 17 dicembre 2018 e che le stesse aste di quote europee di emissione sono ripartite a decorrere dal 4/3/2020 presso la piattaforma britannica;

CONSIDERATO che fino al 31/12/2020 gli operatori aerei possono utilizzare sia EUA sia EUA A per adempiere all'obbligo annuale di compliance di cui all'articolo 12 della direttiva 2003/87/CE e s.m.i. mentre i gestori degli impianti fissi possono utilizzare solo EUA;

CONSIDERATO opportuno far riferimento ai parametri di mercato riferiti all'anno solare precedente a quello in cui è irrogata la sanzione di cui all'articolo 36 commi 1 e 3;

VISTA la Relazione della Segreteria tecnica del 06/05/2020 per la determinazione del "Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'art. 36, commi 8, 9 e 10, d.lgs. 30/2013 e per la determinazione del "Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" della quota di emissione di cui all'art. 36, commi 1 e 3, d.lgs 30/2013 e s.m.i.;

Tutto quanto sopra visto e considerato, su proposta della Segreteria tecnica, il Consiglio Direttivo nella riunione del 19 giugno 2019

DELIBERA

Art. 1

(Metodo di calcolo del "Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'articolo 36, commi 8, 9 e 10, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i.)

Il "Valore medio della quota di biossido di carbonio" di cui all'art. 36, commi 8, 9 e 10, del D. Lgs. N. 30/3013 e successive modificazioni (P_{EUA-Q1}), espresso in Euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui all'art. 2 comma 1, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento durante il quadrimestre da gennaio ad aprile di ciascun anno di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.

Art. 2

("Valore medio della quota di biossido di carbonio" per l'anno 2020)

- 1. Con riferimento all'anno 2020, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del Peua-Q1 sono:
 - EEX European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea (mercato primario);

- EEX European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca (mercato primario);
- EEX European Energy Exchange, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca (mercato primario);
- EEX European Energy Exchange, contratto EUA spot;
- ICE ICE Futures Europe, contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario);
- ICE ICE Futures Europe, contratto EUA spot (daily future).
- 2. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 1, il "Valore medio della quota di biossido di carbonio" per l'anno 2020 è pari ad euro 21,86 (ventuno/86).

Art. 3

(Metodo di calcolo del "costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, d.lgs. n.30/2013 e s.m.i.)

- 1. Il "costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 1, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i. (Peua), espresso in euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento di cui all'art. 2 comma 1 al netto del contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario), delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 2. Il "costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 3, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i. (P_{AVIO}), espresso in euro/quota, è pari alla media, ponderata sulle quantità di titoli EUA ed EUA A complessivamente negoziati nei mercati e per i prodotti di riferimento, delle medie aritmetiche dei prezzi di chiusura giornalieri dei titoli EUA per ciascuno dei medesimi mercati e prodotti di riferimento. Nel calcolo delle medie sono esclusi i prezzi relativi alle sessioni in cui i volumi scambiati sono nulli.
- 3. Per il calcolo di cui al comma 3 dell'articolo 36 del d.lgs. 30/2013, i prodotti e i mercati di riferimento per il calcolo del P_{Avio} comprendono, oltre a quelli riportati all'art. 2 comma 1 al netto del contratto EUA in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma britannica (mercato primario), i seguenti:
 - EEX European Energy Exchange, contratto spot in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea di quote EUA A (mercato primario);
 - EEX European Energy Exchange, contratto in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma comune europea, sessione separata polacca di quote EUA A (mercato primario);
 - EEX European Energy Exchange, contratto in esito alle sessioni d'asta relative alla piattaforma tedesca di quote EUA A (mercato primario);

4. Ai fini del calcolo di cui ai commi 1 e 2, si considera quale periodo di riferimento l'anno solare dell'anno precedente a quello di irrogazione della sanzione.

Art. 4

("Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" di cui all'articolo 36, commi 1 e 3, d.lgs. n. 30/2013 e s.m.i. per l'anno 2020)

1. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 36, commi 1 e 3, il "Costo di acquisto e trasferimento sul Registro dell'Unione" per l'anno 2020 (P_{EUA} e P_{Avio}) è pari ad euro 24,77 (ventiquattro/settantasette)

IllPresidente Alessandrs Carettoni